

**DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 23 luglio 2002 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

(e successive modificazioni)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto D.Lgs. n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale;

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

*(omissis)*

Articolo 24

## Ufficio del Segretario generale.

1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza. L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. In particolare l'ufficio<sup>1</sup>:

a) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi dell'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229<sup>2</sup>;

b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di governo;

c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalità degli uffici della Presidenza;

d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5;

d-bis) assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2006<sup>3</sup>;

e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attività del Presidente nei rapporti con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;

f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;

g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui al comma 5;

---

<sup>1</sup> Alinea così modificato dall'art. 1, DPCM. 14 novembre 2003

<sup>2</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1, DPCM 14 novembre 2003

<sup>3</sup> Lettera aggiunta dall'articolo 3, DPCM 7 aprile 2006

i) coordina le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;

l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della Presidenza.

2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

3. È un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per le attività di cui al comma 1, lettera g).

4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nonché nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo delle attività di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.

5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti più amministrazioni. La conferenza può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.

6. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di due dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, di cui uno con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo<sup>4</sup>.

*(omissis)*

---

<sup>4</sup> Comma così sostituito dall'articolo 3, DPCM 7 aprile 2006